

**S T A T U T O**  
**\* \* \***

**Art. 1 - Denominazione e Sede**

**1.1.** È costituito, ai sensi degli artt. 2602 ss. del Codice Civile - ed in attuazione del principio della "responsabilità estesa del produttore" di cui all'art. 178-bis, D.Lgs. n. 152/2006, del D.Lgs. n.49/2014 e del D.Lgs n. 188/2008 - un Sistema collettivo in forma di consorzio con attività esterna con la denominazione

**"PV CYCLE ITALIA CONSORZIO"**

(di seguito anche il "Consorzio").

**1.2.** Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, in Italia ed all'estero, unità locali operative (ad esempio filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede consortile nell'ambito del medesimo Comune; spetta invece ai consorziati decidere la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

**1.3.** Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente Statuto, dalle norme contenute negli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

**Art. 2 - Durata**

**2.1.** Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2040.

**2.2.** Il Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui alla clausola 2.1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione.

È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga.

**2.3.** Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione prima della scadenza del termine di durata di cui alla clausola 2.1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con le modalità indicate nell'art. 13.3.

**Art. 3 - Oggetto Sociale**

**3.1.** Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e di libera concorrenza, nonché dei principi di cui agli articoli 178 e 237 del D.Lgs. 152/2006.

**3.2.** Il Consorzio ha scopo mutualistico consortile tra soggetti svolgenti attività imprenditoriali, è privo di scopo di lucro ed ha per oggetto l'esercizio - per conto dei produttori (i "Produttori") di apparecchiature elettriche ed elettroniche ("AEE") e di pile ed accumulatori aderenti - di un sistema collettivo (il "Sistema Collettivo") per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RAEE") e dei rifiuti di pile e accumulatori ("RIPA") di origine domestica, provenienti dai sistemi di raccolta differenziata, dai luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori, dagli utilizzatori finali e da qualsiasi altro luogo secondo le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti del Centro di coordinamento

RAEE di cui all'art. 33 del d.lgs. 49/2014 (di seguito Centro di coordinamento) e del Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori di cui all'art. 16 del d.lgs. 188/2008 (di seguito CDCNPA), quando applicabili. Il Consorzio organizza la raccolta di RAEE domestici anche presso gli ulteriori punti di raccolta previsti dalla legge.

Il Consorzio, nell'interesse dei propri consorziati e di altri soggetti che affidino al Consorzio servizi di ritiro di questa tipologia di rifiuti, organizza e gestisce altresì un sistema di raccolta differenziata dei RAEE professionali di cui all'art. 13 del D.Lgs. 49/2014, nonché dei RIPA costituiti da Pile ed Accumulatori Industriali e per Veicoli di cui all'Art. 7 del D.Lgs. 188/2008.

Il Consorzio razionalizza, organizza e gestisce la raccolta ed il trattamento dei RAEE, secondo un approccio basato sulla protezione dell'ambiente e della salute umana, sulla preservazione delle materie prime allo scopo di riciclare le risorse di valore contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE).

**3.3.** Il Consorzio concorre al conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti dal medesimo gestiti e prodotti nel territorio nazionale.

Il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva la gestione in forma collettiva del trasporto, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo.

**3.4.** In qualità di Sistema Collettivo, il Consorzio opera sotto la vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

**3.5.** Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione non possono essere divisi tra i consorziati.

**3.6.** Il Consorzio determina l'ammontare del contributo ambientale, necessario ad adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti, e lo comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 35 del D.Lgs. 49/2014 (di seguito Comitato di vigilanza e controllo) entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria.

**3.7.** Il Consorzio presta adeguata garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 49/2014, stabilendo adeguati criteri di ripartizione degli oneri in modo proporzionale alla quota di immesso sul mercato di ciascun produttore consorziato.

**3.8.** Il Consorzio può stipulare, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 33 del D.Lgs. 49/2014, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali.

**3.9.** Il Consorzio predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione:

a) un piano specifico di prevenzione e gestione dei RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate;

b) una copia del bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione

degli obiettivi raggiunti, e da una relazione sulla situazione patrimoniale.

**3.10.** Ogni anno il Consorzio inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.

**3.11.** Il Consorzio comunica annualmente al Registro nazionale dei produttori di AEE i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie di cui all'allegato X del D.Lgs. 49/2014.

**3.12.** Per il conseguimento dello scopo consortile, il Consorzio può esercitare le seguenti attività, sia avvalendosi di mezzi e strutture proprie, sia attraverso la stipula di accordi con soggetti terzi:

- organizzare e finanziare la gestione dei RAEE e dei RIPA, provvedendo altresì, in forma diretta o indiretta, alla loro gestione, in forma individuale e/o collettiva, per conto dei produttori, siano essi consorziati o terzi che abbiano aderito su base contrattuale al Sistema Collettivo e degli altri eventuali soggetti interessati, inclusi i produttori, i distributori e gli utilizzatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o di pile ed accumulatori, stabiliti o non stabiliti sul territorio nazionale, assumendone eventualmente anche la rappresentanza in ogni sede opportuna ai fini dell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge;

- svolgere tutte le attività poste dal D.Lgs. n. 152/2006, dal D.lgs. n. 188/2008, dal D.lgs. n. 49/2014 e da altre normative attuative della "responsabilità estesa del produttore" nei settori in cui il Consorzio opera, di origine nazionale o dell'Unione Europea, a carico dei "sistemi collettivi", rappresentando gli interessi dei consorziati e degli aderenti al Sistema Collettivo dinanzi a qualsiasi soggetto pubblico e privato;

- ottemperare agli obblighi di iscrizione, comunicazione ed informazione alle Autorità competenti previsti dalla legislazione vigente;

- svolgere attività agenziali e di commercio con o senza detenzione di rifiuti, nei limiti in cui dette attività siano funzionali, accessorie e/o connesse con l'oggetto e lo scopo sociale, purché dette attività siano svolte unicamente a favore dei soci e degli aderenti al Consorzio;

- promuovere, svolgere e finanziare attività di ricerca e di sviluppo, attraverso enti pubblici e privati, nonché studi ed approfondimenti tecnici, giuridici, economici, sociologici, analitici, gestionali e simili attinenti all'oggetto ed allo scopo sociale;

- organizzare eventi di qualsiasi natura e campagne o attività pubblicitarie, di comunicazione ed informazione, di sensibilizzazione, di marketing, ivi comprese sponsorizzazioni e patrocini, funzionali ed attinenti all'oggetto ed allo scopo sociale.

**3.13.** Ai fini del raggiungimento delle predette finalità il Consorzio:

- mantiene contatti e relazioni con istituzioni ed organismi nazionali, dell'Unione Europea e internazionali, a ciò delegato dai consorziati e dagli aderenti al Sistema Collettivo;

- partecipa ai centri di coordinamento dei sistemi collettivi;

- stipula - anche a seguito di partecipazione a selezioni ad evidenza pubblica - accordi, convenzioni e contratti con enti pubblici o privati al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti predetti e, più specificamente, il loro trasporto, riutilizzo, recupero, riciclaggio, smaltimento in zone determinate o sull'intero territorio nazionale, dell'Unione europea o internazionale;

- raccoglie, anche mediante soggetti terzi a ciò delegati, i dati e le informazioni necessari per il perseguimento dell'oggetto sociale e la regolare operatività del Sistema Collettivo;
- collabora con le associazioni rappresentative dei settori di riferimento degli aderenti al Sistema Collettivo;
- organizza e gestisce campagne di comunicazione dirette a utenti e consumatori in relazione alla propria attività.

**3.14.** Il Consorzio potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate nonché, attraverso strutture o professionisti abilitati, prestare e coordinare servizi di consulenza, anche in materia di gare, per operare in modo ottimale ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Consorzio potrà, altresì, assumere contratti di agenzia o di mandato in genere, con o senza rappresentanza, di commissione e concessione con o senza deposito da società ed imprese in genere, sia commerciali che industriali, nazionali ed estere, nel settore della gestione dei rifiuti e nei settori industriali connessi.

Potrà inoltre produrre e/o distribuire beni, prodotti anche usati, sottoprodotti, materiali "end of waste" e altri materiali derivanti dal recupero dei RAEE e RIPA nel rispetto delle normative ad essi applicabili.

**3.15.** Il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della vigente disciplina di legge, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari; potrà compiere - in via non prevalente e del tutto strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico - operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi ed inoltre potrà costituire enti e società - ovvero assumere e mantenere partecipazioni in società già costituite - aventi ad oggetto lo svolgimento di attività connesse, affini o analoghe al campo d'intervento del Consorzio, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico.

La costituzione di enti e società, così come l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni in altre società, non è consentita se per effetto di tali scelte sono sostanzialmente modificati l'oggetto consortile e le finalità determinati dal presente Statuto e ciò anche a seguito di modifiche sopravvenute. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza, e eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Statuto.

**3.16.** Il Consorzio potrà esercitare le attività suddette nei limiti di legge e con espressa esclusione delle attività il cui svolgimento non è ammesso dall'ordinamento giuridico in forma consortile, e delle attività riservate esclusivamente agli iscritti ad albi e collegi professionali.

#### **Art. 4 - Fondo consortile**

**4.1.** Il fondo consortile è illimitato ed è formato da quote del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna; pertanto ciascun consorziato può possedere partecipazioni del valore nominale di Euro 1 (uno) o suoi multipli.

Ogni quota del valore nominale di Euro 1 (uno) dà diritto ad esprimere un voto in Assemblea o nelle decisioni da adottarsi mediante consultazione scritta.

Il Fondo è costituito da:

a) contributo iniziale versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio per un importo di € 5,00 (cinque); l'ammontare del presente contributo iniziale può essere modificato successivamente, dall'Organo amministrativo, in base alle indicazioni dell'Assemblea.

b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili e immobili acquistati dal consorzio, anche per effetto di donazioni o assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità;

c) eventuali avanzi di gestione.

**4.2.** Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. Ogni eventuale avanzo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora proveniente dal contributo ambientale, è destinato alla riduzione dell'importo del contributo stesso nel primo esercizio finanziario successivo utile.

In ogni caso, gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale dovuto da produttori che non abbiano concorso a costituirli e/o non abbiano partecipato al Consorzio nei due esercizi precedenti.

**4.3.** Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo come previsto all'art. 4.1 nonché secondo quanto previsto dal Regolamento consortile.

**4.4.** Fermo restando quanto previsto alla clausola 4.2 in ordine al vincolo di destinazione degli avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, il fondo di cui alla clausola 4.1 può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea ordinaria, ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

**4.5.** Il Consiglio di Amministrazione può costituire ulteriori fondi di riserva, fermo restando il principio del perseguimento dell'equilibrio finanziario.

#### **Art. 5 - Finanziamento delle attività del Consorzio**

**5.1.** I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

a) dai contributi ambientali annuali per la gestione dei RAEE domestici e professionali versati dai Produttori, utilizzati esclusivamente per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal D.Lgs. 49/2014, fermo restando quanto stabilito dall'articolo precedente;

b) dai proventi della cessione dei rifiuti gestiti dal Consorzio e loro frazioni, nonché delle prestazioni di servizi connesse;

c) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità e da eventuali utili delle società controllate o partecipate;

d) dall'utilizzazione del fondo consortile o dei fondi di riserva secondo quanto stabilito dal precedente art. 4;

e) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;

- f) da eventuali contributi straordinari versati dai consorziati nel rispetto del Regolamento consortile e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio;
- g) dalle sanzioni eventualmente pagate dai consorziati secondo quanto previsto dal Regolamento consortile;
- h) dai contributi ambientali annuali per la gestione dei RIPA versati dai Produttori;
- i) dai contributi di partecipazione versati dai partecipanti o da terzi e in particolare l'eventuale contributo annuo, determinati anche allo scopo di coprire le spese di funzionamento del Consorzio;
- l) dagli eventuali contributi versati dai consorziati non Produttori.

#### **Art. 6 - Condizione di ammissione dei Consorziati**

**6.1.** Possono partecipare al Consorzio esclusivamente i soggetti imprenditori - aventi esclusivamente natura di ente o società - che abbiano i seguenti requisiti:

(a) siano individuati come produttori o distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o di pile ed accumulatori, oppure come raccoglitori, trasportatori, riciclatori e recuperatori di RAEE e RIPA, iscritti nei rispettivi registri, o comunque enti imprenditoriali operanti nei settori di cui sopra, stabiliti in Italia o all'estero, direttamente o tramite proprie società controllate o collegate, propri sistemi collettivi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea, altri mandatari o rappresentanti autorizzati, muniti dei necessari poteri di rappresentanza, che intendano aderire al Sistema Collettivo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

(b) non siano sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale;

(c) possiedano la "certificazione antimafia" o rendano apposta "dichiarazione antimafia".

**6.2.** I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al precedente comma, in base a quanto definito dal Regolamento consortile, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento consortile e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio.

**6.3.** Il Consiglio di amministrazione o suo delegato, secondo i criteri ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione stesso, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni.

La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere comunicata al Centro di Coordinamento.

**6.4.** Il Consorzio comunica al Comitato di Vigilanza e Controllo i nominativi dei partecipanti che hanno cessato di far parte del Consorzio stesso anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 49/2014.

#### **Art. 7 - Diritti e obblighi dei consorziati**

**7.1.** I consorziati sono tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni del D.Lgs. 49/2014 e dell'ulteriore normativa applicabile, nonché degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio; in particolare, essi sono obbligati a corrispondere al Consorzio le quote ed i contributi previsti dal Regolamento consortile e dal Contratto di servizio. I contributi annuali sono determinati tenendo

conto delle necessità di copertura dei costi fissi e delle spese programmate relativi all'attività consortile, ivi compresi gli investimenti. Il Regolamento consortile e/o il Contratto di servizio disciplinano le condizioni e le modalità per la determinazione e la revisione dei contributi sopra indicati, per la suddivisione degli stessi tra i consorziati e per la riscossione, anche nelle ipotesi di recesso o di esclusione dei consorziati.

**7.2.** I consorziati sono obbligati a non partecipare, sia come consorziati che come aderenti su base contrattuale, ad altri sistemi collettivi aventi ad oggetto attività analoghe, in contrasto o concorrenti con quelle indicate al precedente art. 3. È fatta salva la partecipazione ad altri sistemi collettivi da parte dei nuovi consorziati o dei consorziati uscenti, nei periodi di transizione, non superiori ad un anno, da o verso gli stessi.

È altresì fatta salva la partecipazione del consorziato ad altri sistemi collettivi, laddove il consorziato affidi agli stessi la gestione di rifiuti di tipologia diversa da quelli affidati in gestione al Consorzio all'atto di adesione.

**7.3.** I consorziati devono rispettare il presente Statuto, il Regolamento consortile adottato con decisione dell'Assemblea, nonché le altre deliberazioni degli organi del Consorzio.

**7.4.** I consorziati, così come i Produttori aderenti al Sistema Collettivo su base contrattuale, devono stipulare con il Consorzio il contratto di servizio (il "Contratto di servizio") avente ad oggetto la gestione dei rifiuti ed altri aspetti del rapporto con il Consorzio, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento consortile. I nuovi consorziati devono stipulare il Contratto di servizio contestualmente all'ingresso nel Consorzio; gli altri consorziati entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione.

**7.5.** I consorziati sono, inoltre, tenuti a trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti al rapporto consortile; trasmettere al Consorzio, in modo veritiero e tempestivo, nel rispetto del Regolamento consortile e delle relative procedure attuative, i dati relativi all'immesso sul mercato nell'anno solare di riferimento, anche ai fini delle comunicazioni di legge; sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consorzio, anche ricorrendo a soggetti terzi indipendenti, al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili e intraprendere le azioni necessarie per verificare e reprimere le violazioni di tali obblighi, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei consorziati; osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati; favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso, astenendosi altresì dal divulgare a terzi documenti e informazioni riservate attinenti ai rapporti consortili, ivi compresi quelli di natura commerciale.

**7.6.** In caso d'inadempimento degli obblighi consortili derivanti dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione può irrogare ai consorziati inadempienti le sanzioni previste nel Regolamento consortile e/o nel Contratto di servizio, nella misura ed alle condizioni ivi disciplinate. Fino a che non sia intervenuto il pagamento della sanzione comminata, il consorziato sanzionato non potrà esercitare il diritto di voto in Assemblea.

**7.7.** I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente Statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

**Art. 8 - Trasferimenti delle quote**

**8.1.** Le quote di partecipazione e i diritti sulle stesse, sono trasferibili solamente a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, nell'ambito di operazioni straordinarie concernenti la fase dell'impresa per il cui svolgimento il consorziato aderisce al Consorzio, nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento consortile.

**8.2** Il consorziato cedente resta obbligato al pagamento di tutto quanto previsto dal Regolamento consortile e dal Contratto di servizio in essere con il Consorzio per l'intero esercizio in corso alla data di trasferimento della quota, compreso l'eventuale conguaglio, oltre che di eventuali ulteriori somme di cui risultasse debitore nei confronti del Consorzio.

Il cessionario sarà obbligato al pagamento di quanto dovuto in base al Regolamento consortile e/o al Contratto di Servizio per il periodo dell'esercizio in corso alla data del trasferimento, ma successivo al trasferimento stesso. Inoltre il cessionario sarà obbligato in solido al pagamento dei contributi a carico del cedente.

**Art. 9 - Domicilio dei consorziati**

**9.1.** Il domicilio dei consorziati, per tutto quanto concerne i loro rapporti con il Consorzio, è quello risultante dal Registro delle imprese. Il mutamento del domicilio dei consorziati produce effetti, nei confronti del Consorzio, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle imprese. In caso di mancata indicazione del domicilio nel Registro delle imprese, si fa riferimento alla sede legale o alla residenza anagrafica del consorziato.

**Art. 10 - Recesso del consorziato**

**10.1.** Il consorziato ha diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2473 del Codice Civile, e negli altri casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Ha inoltre diritto di recesso, secondo la presente clausola, il consorziato che perda i requisiti di cui all'art. 6.1 oppure che entri in stato di scioglimento/liquidazione.

Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata che deve pervenire al Consorzio entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del consorziato.

Il recesso è privo di efficacia se il Consorzio entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della suddetta dichiarazione revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento del Consorzio.

**10.2.** Ha altresì diritto di recesso il consorziato che (i) intenda aderire ad un altro sistema collettivo, o (ii) ottenga il riconoscimento del proprio sistema individuale, o, ancora, (iii) intenda aderire al sistema collettivo solo su base contrattuale avendo a tal fine ottenuto il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione a questa forma di adesione e, in ogni caso, alle condizioni stabilite dal Regolamento consortile.

**10.3.** Le modalità per esercitare il diritto di recesso del consorziato nei casi sopra individuati sono

regolate dal Regolamento e/o dal Contratto di servizio. La facoltà di recesso può essere esercitata in qualsiasi momento e non può essere in alcun modo ostacolata. In ogni caso, il consorziato recedente resterà obbligato al pagamento di tutto quanto dovuto in forza del presente Statuto, dei Regolamenti consortili e del Contratto di servizio in essere con il Consorzio ed a versare i contributi per la gestione dei rifiuti sino alla conclusione dell'Anno operativo in corso del CDC RAEE per quanto concerne i RAEE Domestici ed alla conclusione dell'Anno operativo in corso del CDCNPA per quanto concerne i RIPA, ancorché tali scadenze siano successive alla data del recesso e anche laddove venga esercitato il recesso dal Contratto di servizio.

**10.4** Il consorziato recedente dovrà altresì garantire il pagamento *pro quota* degli eventuali investimenti e costi ulteriori effettivamente sostenuti dal Consorzio in base a deliberazione assunta dall'Assemblea prima dell'esercizio del diritto del recesso, secondo le modalità stabilite dal Regolamento consortile.

**10.5** Nel caso di recesso, in considerazione dello scopo consortile dell'ente, al consorziato uscente non sarà rimborsato alcunché; la sua quota consortile si accrescerà proporzionalmente agli altri consorziati.

#### **Art. 11 - Esclusione del consorziato**

**11.1.** Può essere escluso dal Consorzio, con decisione dell'Organo amministrativo, il consorziato che:

- a) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- b) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento consortile o delle deliberazioni degli Organi del Consorzio;
- c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dal Contratto di Servizio o non lo abbia stipulato nei termini previsti.

**11.2.** Deve essere escluso dal Consorzio, con decisione dell'organo amministrativo, il consorziato che perda i requisiti di cui all'art. 6.1, oppure entri in stato di scioglimento/liquidazione, sempre che non abbia già esercitato il recesso secondo l'art. 10.1.

**11.3.** L'esclusione ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata al consorziato escluso, ferma restando la facoltà del consorziato escluso di impugnare la deliberazione di esclusione innanzi al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni da detta comunicazione.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al Centro di coordinamento, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs 14 marzo 2014, n. 49.

**11.4.** Il consorziato escluso resterà obbligato al pagamento dei contributi di cui all'art. 7 per l'intero esercizio in corso alla data in cui è avvenuta l'esclusione, oltre che di eventuali ulteriori somme di cui risultasse debitore nei confronti del Consorzio.

**11.5** Nel caso di esclusione, in considerazione dello scopo consortile dell'ente, al consorziato uscente non sarà rimborsato alcunché; la sua quota consortile si accrescerà proporzionalmente agli altri consorziati.

#### **Articolo 12 - Decisioni dei consorziati - Competenza**

**12.1.** I diritti di voto complessivamente spettanti ai Consorziati saranno suddivisi tra i medesimi tenendo conto delle quote di partecipazione versate al momento dell'ingresso nel Consorzio in conformità a quanto previsto dal Regolamento consortile.

Pertanto ogni partecipante ha diritto ad un numero di voti pari al numero delle proprie quote di partecipazione, sia nelle decisioni assembleari che nelle decisioni da adottarsi mediante consultazione scritta.

I consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti consorziati che rappresentano almeno un terzo dei voti esercitabili in Assemblea sottopongono alla loro approvazione.

**12.2.** In ogni caso, sono riservate alla competenza dei consorziati:

(a) le materie indicate nell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile;

(b) la determinazione del compenso degli amministratori, dell'organo di controllo e del Revisore;

(c) il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato e la istituzione e soppressione di sedi secondarie, succursali, uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero;

(d) l'approvazione del Regolamento consortile.

### **Articolo 13 - Decisioni adottate mediante deliberazione dell'Assemblea**

**13.1.** Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nell'art. 2479, secondo comma, numeri 4) e 5) del Codice Civile, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di consorziati che rappresentano almeno un terzo dei voti esercitabili in Assemblea, le decisioni dei consorziati devono essere adottate mediante deliberazione dell'Assemblea dei consorziati.

**13.2.** L'Assemblea in forma ordinaria esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione nel numero di 3 (tre);

b) elegge 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti del Collegio sindacale;

c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti a una Società di revisione;

d) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'art. 32, comma 5 e il bilancio consuntivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'art. 32, comma 6;

e) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

f) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al Presidente e al Vicepresidente, dell'emolumento annuale e dell'indennità di rimborso spese ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

g) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

h) delibera l'eventuale contributo di partecipazione annuo previsto all'art. 5, comma 1, lett. i) per il perseguimento delle finalità statutarie;

i) approva il contributo ambientale annuo previsto all'art. 5, comma 1, lettere a) ed h), per il perseguimento delle finalità statutarie;

l) approva la relazione sulla gestione, comprendente il piano specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei RAEE, di cui all'art. 3, comma 9, lettera a);

m) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati all'art. 5;

n) approva l'impiego della componente del fondo consortile di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del presente Statuto nella gestione del sistema consortile, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie;

p) approva la apertura dei mutui e dei finanziamenti necessari per il perseguimento delle finalità consortili.

**13.3.** L'Assemblea in forma straordinaria delibera:

a) sulla modifica dello Statuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei Consorziati, nonché sull'assunzione di partecipazioni da cui derivi una responsabilità illimitata del Consorzio per le obbligazioni della società partecipata. Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;

b) sull'approvazione e modifica del Regolamento consortile; le modifiche al Regolamento consortile sono comunicate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico;

c) sulla proroga del termine di scadenza di durata del Consorzio di cui all'art. 2, comma 1 qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione;

d) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio; Si osservano per il resto le medesime disposizioni in materia di Assemblea ordinaria.

#### **Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea**

**14.1.** L'Assemblea dei consorziati è convocata dall'organo amministrativo presso la sede del Consorzio o altro luogo, purché in Italia, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, oltre che nei casi previsti dalla legge e ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno.

**14.2.** L'Assemblea inoltre deve essere convocata quando ne faccia richiesta un numero di consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti esercitabili in Assemblea.

In caso di inottemperanza alla richiesta di convocazione da parte del Consiglio di Amministrazione, si applica l'art. 2367, secondo comma del Codice Civile.

**14.3.** La convocazione dell'Assemblea può anche avvenire su richiesta del Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

**14.4.** L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione verrà comunicato ai consorziati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altra forma che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di 8 (otto) giorni.

**14.5.** Anche in assenza delle formalità richieste per la convocazione, l'Assemblea si considererà regolarmente costituita ed atta a deliberare purché vi partecipino i consorziati che rappresentino la totalità dei voti esercitabili in Assemblea e siano presenti o informati tutti gli amministratori in carica e l'organo di controllo se nominato e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

#### **Articolo 15 - Diritto di intervento**

**15.1.** Possono intervenire in Assemblea tutti i consorziati in regola con il pagamento dei contributi, i quali possono delegare terzi, anche non consorziati, ad intervenire in Assemblea in loro rappresentanza; non sono ammesse più di 20 (venti) deleghe alla stessa persona; tale limite non si applica alle associazioni imprenditoriali di categoria.

**15.2.** È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### **Articolo 16 - Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni**

**16.1.** L'Assemblea dei consorziati è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi esercitabili in Assemblea e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati partecipanti.

**16.2.** L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti esercitabili dai consorziati intervenuti.

Restano salve le diverse maggioranze richieste dal Codice Civile o dalla normativa applicabile in relazione a deliberazioni di specifico contenuto.

#### **Articolo 17 - Presidenza dell'Assemblea**

**17.1.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza o impedimento di questi, da chi sarà designato dall'Assemblea.

**17.2.** Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione, accertare il diritto dei consorziati ad intervenire all'Assemblea, dirigere e regolare il suo svolgimento, stabilire modalità, non segrete, di votazione e proclamare i risultati.

**17.3.** La stessa Assemblea provvede a nominare, su indicazione del Presidente, il Segretario.

**17.4.** Di ogni Assemblea viene steso processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio, quando il verbale sia redatto da questi. Il verbale dovrà essere redatto con i contenuti di cui all'art. 2375 del Codice Civile.

**17.5.** Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, che potrà fungere in tale caso anche da Segretario.

## **Articolo 18 - Decisioni adottate mediante consultazione scritta**

**18.1.** Ad eccezione dei casi indicati nel precedente art. 14, le decisioni dei consorziati vengono adottate mediante consultazione scritta secondo la disciplina prevista nel presente articolo.

**18.2.** Il procedimento di consultazione scritta viene attivato da parte del Consiglio di Amministrazione, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno nonché quando ne faccia richiesta un numero di consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti esercitabili in Assemblea e negli altri casi previsti dalla legge.

**18.3.** Il procedimento di consultazione scritta è diretto dal Consiglio di Amministrazione consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i consorziati ed all'organo di controllo se esistente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altra forma (facsimile o posta elettronica certificata) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della proposta.

**18.4.** La proposta deve contenere l'argomento oggetto della decisione e il testo della decisione, nonché l'indicazione di un termine, non inferiore ad 8 (otto) giorni e non superiore a 20 (venti) giorni dal ricevimento della proposta, entro il quale i consorziati hanno l'onere far pervenire al Consorzio presso la sede sociale la proposta ricevuta sottoscritta in calce, in originale, con l'espressa indicazione del voto favorevole o contrario o dell'astensione. La mancata risposta entro il termine indicato nella proposta viene considerata come voto favorevole.

**18.5.** Entro il medesimo termine indicato nella proposta, ai sensi del precedente comma, i consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti esercitabili in Assemblea possono far pervenire al Consorzio, presso la sede sociale, la richiesta che la decisione proposta venga devoluta all'Assemblea dei consorziati. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione comunica a tutti i consorziati ed all'organo di controllo la richiesta pervenuta e provvede, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea.

**18.6.** La decisione si considera approvata se, entro il termine indicato nella proposta, perviene al Consorzio, nelle forme sopra indicate, il voto favorevole dei consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea e purché non sia stata esercitata, entro il medesimo termine, la facoltà di devoluzione della decisione all'Assemblea, ai sensi del precedente comma.

**18.7.** Il Consiglio di Amministrazione comunica tempestivamente a tutti i consorziati e all'Organo di controllo gli esiti della consultazione scritta, indicando i nominativi dei consorziati favorevoli, contrari ed astenuti.

**18.8.** Le decisioni adottate dai consorziati ai sensi del presente articolo vengono trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei consorziati e la trascrizione viene sottoscritta in calce dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. La documentazione relativa viene conservata agli atti del Consorzio.

## **Articolo 19 - Organo amministrativo**

**19.1.** L'amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, secondo le determinazioni dei consorziati.

**19.2.** Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il Direttore Generale del Consorzio, laddove nominato.

**19.3.** Gli amministratori, che possono essere anche non consorziati, non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, qualora si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

**19.4.** Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato o per il periodo di tempo stabilito al momento della nomina, secondo le determinazioni dei consorziati. Gli amministratori possono in qualsiasi momento rinunciare all'incarico o essere revocati, con decisione dei consorziati, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

**19.5.** Alla cessazione dell'incarico per rinuncia o per scadenza del termine si applica l'art. 2385 del Codice Civile.

**19.6.** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si applica l'art. 2386, commi 1, 2 e 3.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la nomina del nuovo organo amministrativo viene effettuata dall'Assemblea dei consorziati, che può essere convocata da ciascun consorziato.

#### **Articolo 20 - Poteri e obblighi degli amministratori**

**20.1.** All'organo amministrativo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salve le eventuali limitazioni risultanti dall'atto di nomina o dalla legge, necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per Statuto all'Assemblea. A titolo esemplificativo il Consiglio di amministrazione:

- a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente fra i propri componenti, fatta salva l'ipotesi prevista all'art. 22, comma 5;
- b) determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore generale (laddove nominato);
- c) convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;
- d) conserva il libro dei Consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;
- e) definisce la ripartizione delle quote di partecipazione in conformità alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento consortile;
- f) redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cura del Presidente;
- g) redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis del Codice Civile;
- h) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità dei contributi a carico dei partecipanti e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea;
- i) predispone il piano specifico di prevenzione previsto all'art. 3, comma 9, lettera a) da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- l) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea straordinaria per l'approvazione;
- m) adotta il programma pluriennale e annuale di attività del Consorzio;
- n) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente e ai rapporti di prestazione d'opera

professionale, fatte salve le deleghe al Presidente e al Direttore Generale (laddove nominato);

o) delibera sulle eventuali proposte di accordi di cui all'art. 3, comma 8;

p) delibera in tema di consorziati e aderenti, quote di partecipazione e facoltà di recesso;

q) nomina e revoca il Direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;

r) determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

s) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote di partecipazione e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione; la delibera che respinge la richiesta di adesione deve essere motivata e comunicata al Centro di coordinamento;

t) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei Consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;

u) autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

v) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

z) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il Centro di coordinamento, gli altri Consorzi costituiti ed operanti ai sensi del D.Lgs. 49/2014;

aa) delibera motivatamente sull'esclusione dei Consorziati e ne dà comunicazione al Centro di coordinamento;

bb) trasmette annualmente al Comitato di vigilanza e controllo l'autocertificazione di cui all'art. 10, comma 9, del d.lgs. 49/2014;

cc) costituisce gli eventuali fondi di riserva, di cui all'art. 4, comma 5 e delibera in merito all'impiego degli stessi;

dd) nomina uno o più procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti e conferisce loro attribuzioni e poteri anche di firma.

**20.2.** Il Consiglio di amministrazione può:

a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei Consorziati;

b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate attività.

**20.3.** Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e al Vicepresidente e al Direttore Generale talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente o al Vicepresidente o al Direttore generale (laddove nominato) specifici incarichi.

**20.4.** Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati al comma 1, lettere e) e f).

**20.5.** Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio e in maniera imparziale e indipendente.

#### **Articolo 21 - Compenso e rimborso spese**

**21.1.** Decorsi i primi tre anni di esercizio, agli amministratori potrà essere accordato, con decisione dei consorziati da assumersi con la maggioranza di cui all'art. 16.2, un compenso annuo complessivo fermo

restando il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

**21.2.** Fatto salvo quanto stabilito dalla precedente clausola 21.1, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo o del Revisore.

Con decisione dei consorziati assunta con la maggioranza di cui al punto 21.1, può essere determinato un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari incarichi.

#### **Articolo 22 - Presidente**

**22.1.** Ove non vi abbiano provveduto i consorziati, con decisione ai sensi del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente, fissando di volta in volta la durata del relativo incarico.

**22.2.** Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

**22.3.** Il Presidente attiva e dirige il procedimento di decisione mediante consultazione scritta degli amministratori.

**22.4.** Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, tali funzioni vengono assolte dal Vicepresidente.

**22.5.** Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del mandato iniziato dal suo predecessore.

**22.6.** Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;

b) la firma consortile;

c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;

d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

e) l'attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;

f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

g) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

h) conferire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

**22.7.** In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

#### **Articolo 23 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

**23.1.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola quattro volte all'anno, con periodicità trimestrale, e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo degli amministratori.

**23.2.** Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altra località indicata nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

**23.3.** L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telex o telefax o messaggio di posta elettronica certificata, da spedire almeno 2 (due) giorni prima della adunanza.

La riunione si considera valida allorché, anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale.

**23.4.** Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Articolo 24 - Costituzione del Consiglio di Amministrazione**

##### **e validità delle deliberazioni**

**24.1.** Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la partecipazione della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti degli amministratori partecipanti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto processo verbale, da inserire nell'apposito libro, sottoscritto da chi le presiede e dal Segretario, nominato di volta in volta.

#### **Articolo 25 - Deleghe**

**25.1.** Il Consiglio di Amministrazione può delegare quelle tra le proprie attribuzioni che non siano riservate inderogabilmente alla sua competenza, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti e ad uno o più Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

È fatta inoltre salva l'individuazione del datore di lavoro secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 81/2008.

**25.2.** Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- (a) l'approvazione della proposta di Regolamento consortile da sottoporre ai consorziati;
- (b) la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6 in capo ai soggetti che intendono acquisire la qualità di consorziati, sia mediante ingresso diretto, sia mediante acquisto delle partecipazioni da altro consorziato e pertanto la decisione sull'ammissione o meno di detti soggetti quali consorziati; tale decisione è da ritenersi insindacabile e non soggetta a reclamo;
- (c) l'esclusione dei consorziati;

(d) l'assenso alla richiesta dei consorziati di aderire al sistema collettivo solo su base contrattuale.

**25.3.** L'organo amministrativo può, altresì, nominare un direttore generale o direttori amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli atti o per categorie di affari, fissandone poteri e compensi.

#### **Articolo 26 - Decisioni adottate mediante consultazione scritta**

**26.1.** Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, in alternativa alle deliberazioni del Consiglio ai sensi dei precedenti articoli, mediante consultazione scritta degli amministratori, secondo la disciplina prevista nel presente articolo.

**26.2.** Il procedimento di consultazione scritta viene attivato dal Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno nonché quando ne faccia richiesta per iscritto almeno un terzo degli amministratori e negli altri casi previsti dalla legge.

**26.3.** Il procedimento di consultazione scritta è diretto dal Presidente e consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e all'organo di controllo se esistente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altra forma (facsimile o posta elettronica certificata) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della proposta.

**26.4.** La proposta deve contenere l'argomento oggetto della decisione, le ragioni della proposta e il testo della decisione, nonché l'indicazione di un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta, entro il quale gli amministratori hanno l'onere far pervenire al Presidente la proposta ricevuta sottoscritta in calce, in originale, con l'espressa indicazione del voto favorevole o contrario o dell'astensione. La mancata risposta entro il termine indicato nella proposta viene considerata come voto contrario.

**26.5.** Entro 2 (due) giorni dal ricevimento della proposta, ai sensi del precedente comma, ciascun amministratore può richiedere per iscritto al Presidente che la decisione proposta venga discussa e decisa mediante riunione del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il Presidente comunica a tutti i Consiglieri ed all'organo di controllo la richiesta pervenuta e provvede, senza indugio, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione.

**26.6.** La decisione si considera approvata se, entro il termine indicato nella proposta, perviene al Presidente, nelle forme sopra indicate, il voto favorevole di una maggioranza degli amministratori in carica e purché non sia stata esercitata, entro il medesimo termine, la facoltà di devoluzione della decisione alla riunione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente comma.

**26.7.** Il Presidente comunica tempestivamente a tutti gli amministratori e all'organo di controllo gli esiti della consultazione scritta, indicando i nominativi degli amministratori favorevoli, contrari ed astenuti.

**26.8.** Le decisioni adottate dai Consiglieri ai sensi del presente articolo vengono trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e la trascrizione viene sottoscritta in calce dal Presidente. La documentazione relativa viene conservata agli atti Consorzio.

#### **Articolo 27 - Rappresentanza**

**27.1.** La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato nell'ambito della propria delega.

**27.2.** Il Presidente e l'Amministratore Delegato nell'ambito della propria delega, possono rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti, anche a persone estranee al Consorzio.

#### **Art. 28 - Organi di controllo**

**28.1.** Sono organi e strutture di controllo del Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 5-bis, del d.lgs. 49/2014:

- a) il Collegio sindacale;
- b) l'Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- c) la Società di revisione indipendente per la verifica della regolarità contabile e fiscale.

#### **Articolo 29 - Collegio sindacale**

**29.1.** Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti, restando inteso che, fino a quando non saranno rese disponibili da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico le liste dei soggetti da nominare quali componenti del Collegio sindacale, l'Assemblea nominerà l'intero Collegio sindacale. Una volta rese disponibili le suddette liste, l'Assemblea provvederà prontamente alla cooptazione con effetto sostitutivo dei componenti di nomina ministeriale nel Collegio sindacale nei successivi 60 (sessanta) giorni lavorativi.

I Sindaci restano in carica a tempo indeterminato o per il periodo di tempo stabilito al momento della nomina, secondo le determinazioni dei consorziati.

**29.2.** Il Collegio sindacale:

- a) controlla la gestione del sistema consortile;
- b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti consortili, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;
- c) redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

**29.3.** I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

#### **Articolo 30 - Organismo di vigilanza**

**30.1.** L'organismo di vigilanza è composto da n. 4 (quattro) membri effettivi, nominati in base alla normativa vigente, di cui uno nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti. Nelle more della indicazione da parte dei predetti Ministeri dei membri di propria designazione, il Consiglio di amministrazione eleggerà un organismo composto da n. 2 (due) membri effettivi, salva successiva integrazione con i membri di nomina ministeriale nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione. L'organismo di vigilanza dura in carica per tre anni.

**30.2.** L'organismo di vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e opera nel rispetto dei principi e per il perseguimento delle finalità di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

#### **Articolo 31 - Revisione legale dei conti**

**31.1.** La verifica periodica della regolarità contabile e fiscale è affidata ad una Società di revisione.

### **Art. 32 - Esercizio sociale - Bilancio**

**32.1.** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**32.2.** Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa per le attività di gestione dei rifiuti appartenenti alle diverse filiere.

Il bilancio, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche e in particolare in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2615 bis del Codice civile, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale di cui al D.Lgs. 49/2014 ed al D.Lgs. 188/2008.

**32.3.** Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, in conformità alle disposizioni di legge in materia e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 2615-bis, del Codice civile, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati e deposita il bilancio di esercizio consuntivo presso il Registro delle Imprese.

**32.4.** Copia del bilancio d'esercizio deve essere inviata annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione vigente.

**32.5.** Il bilancio preventivo è accompagnato da:

- a) una relazione illustrativa sui programmi di attività del Consorzio nell'esercizio successivo;
- b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

**32.6.** Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti dal Sistema collettivo nell'anno di riferimento.

**32.7.** I documenti di cui sopra devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea e finché sia approvato il bilancio consuntivo.

**32.8.** I progetti di bilancio devono essere comunicati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e all'organo di controllo almeno 30 (trenta) giorni prima della dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

### **Art. 33 - Destinazione degli utili**

**33.1.** Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la formazione della riserva legale, saranno devoluti a riserva al fine della promozione, dello sviluppo e dello svolgimento dell'attività sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 4.

**33.2.** In nessun caso il Consorzio potrà distribuire ai consorziati l'utile d'esercizio né le riserve generate con utili d'esercizio.

### **Art. 34 - Scioglimento e liquidazione**

**34.1.** Il caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

La delibera di scioglimento anticipato deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, al Centro di Coordinamento e al Comitato di vigilanza e di controllo. Essa è altresì comunicata al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e al CDCNPA.

**34.2.** Il Consorzio può revocare in ogni momento lo stato di liquidazione, previa, occorrendo, eliminazione delle cause che l'hanno determinata, con deliberazione dell'Assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

**34.3.** Sono salvaguardati, anche in sede di scioglimento e liquidazione, i divieti di cui al precedente art. 33; pertanto il patrimonio consortile scaturente dalla liquidazione, verrà devoluto a scopo di pubblica utilità in base alla normativa pro tempore vigente, fatta eccezione per la parte derivante dagli eventuali avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, che sarà destinata al Centro di coordinamento, che lo utilizzerà in conformità alla vigente normativa, nonché a copertura della garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 del D. Lgs n. 49/2014, qualora non regolarmente versata, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti.

#### **Art. 35 - Regolamenti consortili**

**35.1.** Per l'applicazione del presente Statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di Amministrazione elabora uno o più Regolamenti ("Regolamento consortile") e li sottopone all'Assemblea straordinaria per l'approvazione.

**35.2.** I Regolamenti approvati dall'Assemblea e le relative modifiche, sono comunicati al Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari siano in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche, con provvedimento motivato.

#### **Art. 36 - Vigilanza e sanzioni**

**36.1.** In qualità di Sistema Collettivo, il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e provvederà, pertanto, a trasmettere agli stessi Ministeri le informazioni, ad effettuare le comunicazioni e ad ottenerne gli atti di assenso prescritti dal D.Lgs. 49/2014, dal D.Lgs. 188/2008, dalle norme che integreranno o modificheranno tali decreti e dai relativi regolamenti attuativi.

**36.2.** Oltre agli obblighi di comunicazione gravanti sul Consorzio derivanti dalle disposizioni del presente Statuto, i Ministeri vigilanti potranno in qualsiasi momento chiedere al Consorzio copia degli atti adottati dagli organi del Consorzio.

**36.3.** In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

#### **Art. 37 - Rinvio**

**37.1.** Per tutto quanto non previsto in questo Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 49/2014 e del D.Lgs. 188/2008, nonché delle altre leggi e normative applicabili.

#### **Art. 38 - Controversie**

**38.1.** Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti consortili e in generale tutte

le controversie relative ai rapporti tra i Produttori,  
il Consorzio e gli Organi del Consorzio, anche insorte  
in relazione al Contratto di servizio, saranno devolute  
alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

F.ti:GIORGIOPRETTI

ANDREA CINIGLIA Notaio - Impronta del sigillo